

SOCIETA' ITALIANA SETTERS - STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 26.1.2019

PRINCIPI GENERALI, FINALITA' ASSOCIATIVA, COLLABORAZIONE CON L'ENCI

ART. 1

È costituita con sede in Italia l'associazione denominata "SOCIETA' ITALIANA SETTERS" (SIS). Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce con propria deliberazione la sede sociale.

La SIS è associata all' "Ente Nazionale della Cinofilia Italiana" (ENCI), del quale osserva lo statuto, i regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da essa delegati, sotto l'indirizzo, la vigilanza, il controllo ed il potere di sanzione e sostituzione dell'ENCI. Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le quattro razze setters ed a potenziare la selezione e l'allevamento.

ART. 2

La SOCIETA' ITALIANA SETTERS:

- a) ha come scopo la divulgazione ed il miglioramento genetico, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle razze setters (setter inglese, setter irlandese rosso, setter irlandese rosso e bianco e setter gordon), svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale, prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine la SIS fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione delle razze, unitamente agli obiettivi di selezione, che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. Assiste inoltre, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi Soci in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale, rivolte al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- b) riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare, un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo;
- c) presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente dell'Associazione ha l'onere:
 - di dare celere riscontro alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
 - di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e all'organizzazione delle attività zootecniche, al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI;
- d) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le Associazioni Cinofile da questo riconosciute oppure con altri Enti o Associazioni anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo la preventiva approvazione ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con le discipline da esso stabilite.

ARTICOLAZIONI SIS E SEZIONI DI RAZZA

Art. 3

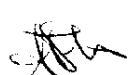
La SIS ai fini della valorizzazione delle razze è così organizzata:

- Delegazioni territoriali SIS;
- Sezione di razza "Setter Irlandese Rosso e Setter Irlandese Rosso e Bianco Club";
- Sezione di razza "Setter Gordon Club".

Le Delegazioni territoriali SIS sono articolazioni periferiche della SIS chiamate a collaborare per la valorizzazione della razza setter inglese. La qualità di Delegazione è attribuita dal Consiglio Direttivo Nazionale all'Associazione che abbia almeno 25 Soci SIS aderenti, adotti l'atto costitutivo e statuto tipo apprestato dalla SIS e sia titolare di posizione fiscale.

I Soci aderenti ad ogni Delegazione SIS eleggono un proprio Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 Consiglieri Territoriali. Il Consiglio della Delegazione, che rimane in carica 3 anni solari, elegge un proprio Presidente. Le Delegazioni sono tenute ad osservare le previsioni e le disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale, al quale compete anche di dichiarare la decadenza dalla qualifica di Delegazione qualora al termine di due esercizi sociali consecutivi vi sia un numero inferiore a 25 di Soci SIS aderenti, in regola con il pagamento della quota associativa, nonché in caso di grave irregolare funzionamento associativo o di grave inosservanza delle regole e delle indicazioni di valorizzazione, così come previste dalla SIS e dall'ENCI.

Le Sezioni di razza sono chiamate a perseguire l'obiettivo di valorizzazione delle razze Setter Irlandese Rosso, Setter Irlandese Rosso e Bianco e Setter Gordon. Esse si dividono in 2 Sezioni di razza, "Setter Irlandese Rosso e Setter Irlandese Rosso e Bianco Club" e "Setter Gordon Club". I Soci delle due Sezioni di razza eleggono un proprio Consiglio Direttivo composto da un massimo di 5 Consiglieri Sezionali nel corso dell'Assemblea elettiva del Consiglio Direttivo Nazionale. I Consiglieri Sezionali, che durano in carica 3 anni solari eleggono un proprio Presidente. Il Consiglio Direttivo della Sezione di razza decade unitamente al



Consiglio Direttivo Nazionale. I Presidenti del Consiglio di Sezione sono membri del Consiglio Direttivo Nazionale. Le Sezioni di razza sono tenute ad osservare le previsioni e le disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ad integrazione di quanto previsto nel presente Statuto le Delegazioni SIS e le Sezioni di razza sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale della SIS.

RAPPORTO ASSOCIATIVO SOCI

ART. 4

Possono essere Soci della SIS tutti i cittadini italiani e stranieri di età superiore ad anni 18 di accertata moralità, che abbiano interesse al miglioramento, all'incremento e alla valorizzazione delle quattro razze setters e la cui domanda di partecipazione all'Associazione sia stata presentata per iscritto. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo Nazionale. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza, presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo Nazionale neoeletto.

ART. 5

I Soci della SIS si dividono in:

a) SOCI ORDINARI: a costoro spettano i diritti ed i doveri nascenti dal presente Statuto. Essi dovranno possedere i requisiti di competenza nell'ambito specifico almeno di una delle razze tutelate dal sodalizio e più genericamente nel campo della cinofilia. Per essere ammessi quali Soci Ordinari, occorre presentare domanda scritta, diretta al Presidente della SIS e controfirmata da 2 Soci presentatori, nella quale deve essere precisato che il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto Sociale, nonché le disposizioni, che verranno emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale SIS. La quota di associazione dei Soci Ordinari è determinata dall'Assemblea.

b) SOCI SOSTENITORI: a costoro spettano gli stessi diritti e doveri previsti per i Soci Ordinari, ma sostengono il sodalizio con il versamento di una quota annuale maggiore di quella fissata per i Soci Ordinari. La misura della quota associativa dei soci sostenitori viene deliberata dall'Assemblea generale dei soci SIS.

c) SOCI ONORARI: potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale tra coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e possono partecipare alle Assemblee con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

I Soci daranno indicazione al momento della domanda di associazione alla SIS a quale Sezione intende aderire. Ogni Socio può aderire ad un'unica Delegazione territoriale. Ciascun Socio SIS può aderire a più di una Sezione di razza purché risulti proprietario di soggetti di razza relativi alle Sezioni in argomento.

Tale domanda sarà inoltrata, per iscritto e firmata, al Consiglio Direttivo Nazionale della SIS, il quale, deciderà in merito, dandone comunicazione all'eventuale Sezione di razza. Nell'ambito della Delegazione SIS e delle Sezioni di razza, ogni Socio avrà diritto di voto. Ciascun Socio avrà diritto ad un solo voto nell'Assemblea Generale dei Soci.

ART. 6

L'iscrizione a Socio SIS vale per l'annata in corso e lo vincolerà per gli anni successivi, qualora il Socio non presenti, per lettera raccomandata, un formale atto di dimissioni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui intende svincolarsi.

ART. 7

La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni, presentate nei modi previsti dall'art. 6;

b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale successivamente al 31 ottobre di ogni anno;

c) per esclusione, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. Il soggetto che per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ART. 8

L'esercizio dei diritti sociali ed il diritto di voto nell'Assemblea Generale dei Soci spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 9

Sono organi della SIS:

a) l'Assemblea Generale dei Soci;



- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Proviviri;
- e) Il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 10

L'Assemblea Generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza associativa, ogni Socio ha diritto ad un voto. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, mediante delega scritta e firmata. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

Le deleghe devono essere depositate presso la Segreteria, anche a mezzo fax o e-mail, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione. La Segreteria ritirerà le deleghe e consegnerà per ciascun delegato una ricevuta con l'indicazione del nome del Socio delegato ed il numero di voti dei quali è portatore. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Il giorno dell'Assemblea il Socio dovrà registrare la propria presenza presso la struttura di Segreteria dell'Assemblea medesima, al fine di esercitare il diritto di voto, per sé e per i propri deleganti.

ART. 11

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti 3 scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dal Socio ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità, la decisione è nulla, per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

ART. 12

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, nella località annualmente indicata dal Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria, può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente, da parte del Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno venti giorni prima di quello fissato per la convocazione e mediante pubblicazione su un organo ufficiale della SIS (sito internet ed eventuale rivista). Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'Ordine del Giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

ART. 13

L'Assemblea Generale dei Soci ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della SIS;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sui rendiconti finanziari;
- d) sulle modifiche dello Statuto;
- e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista all'art. 5;
- f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere 10 Consiglieri Nazionali, in base alle modalità descritte nel successivo articolo 14, i Proviviri ed i Sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

ART. 14

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 13 Consiglieri Nazionali, di cui:

- a) 10 Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale, dei quali 7 eletti dai Soci e 3 dai Presidenti di Delegazione;
- b) 2 Presidenti delle Sezioni di razza;
- c) 1 Consigliere nominato dall'ENCI.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo di cui alla lettera a), avviene sulla base di liste presentate da non meno di 100 Soci aventi diritto di voto.

La lista relativa al Consiglio Direttivo Nazionale sarà composta in due sezioni.



La prima sezione riguarda i Consiglieri eletti dai Soci, che dovrà essere così composta:

- n. 2 Soci SIS in regola con il pagamento della quota sociale della SIS iscritti al Registro degli Allevatori dell'ENCI;
- n. 2 Esperti giudici ENCI associati alla SIS, in regola con la quota sociale, abilitati a giudicare una o più razze setters;
- n. 3 Soci SIS in regola con il pagamento della quota sociale.

La seconda sezione, che riguarda i Consiglieri eletti dai Presidenti di Delegazione, dovrà essere composta da n. 3 Presidenti di Delegazioni SIS le cui Delegazioni, al momento della presentazione della lista, soddisfino tutti i requisiti di cui all'art. 3.

I Presidenti di Delegazione avranno diritto a 3 voti ogni 25 Soci. La Delegazione SIS non può in alcun caso fruire di più di 30 voti complessivi. Hanno diritto al voto i Presidenti di Delegazione le cui Delegazioni, al momento dell'Assemblea, soddisfino tutti i requisiti di cui all'art. 3.

Ogni Lista è identificata con il cognome del "capolista". Il capolista dovrà essere un candidato della prima sezione.

Almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, le Liste devono essere depositate presso la Segreteria della SIS, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed al programma elettorale.

Ogni Socio può concorrere alla presentazione di una sola Lista e ogni Socio può presentarsi in una sola Lista, pena la ineleggibilità.

La presentazione delle Liste, unitamente alla documentazione necessaria, sarà valida solo se pervenuta e depositata in Segreteria SIS almeno 30 giorni prima dell'Assemblea elettiva della SIS.

La regolarità di ogni Lista presentata e della relativa documentazione sarà verificata dall'impiegato/a della Segreteria congiuntamente con ogni singolo capolista, o persona da esso delegata.

Tutte le Liste ammesse verranno pubblicate sul sito web istituzionale della SIS almeno 20 giorni prima dell'Assemblea elettiva.

La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni solari e possono essere rieletti. Il Consigliere di nomina ENCI rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere di nomina ENCI deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione, nonché fornire tutte le informazioni, che gli vengono richieste, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Ogni Socio avente diritto al voto può votare una sola lista ed inoltre può esprimere un massimo di 4 preferenze per i candidati da lui prescelti nella prima sezione. I Presidenti delle Delegazioni SIS possono esprimere un massimo di 2 preferenze nella seconda sezione.

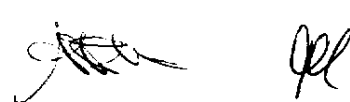
Se la lista più votata ottiene più dell'ottanta per cento dei voti consegue tutti i seggi. Nel caso in cui la lista più votata non superi l'ottanta per cento dei voti saranno eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale:

- per la prima sezione il capolista e i 5 candidati più votati della lista arrivata prima, e il capolista della lista arrivata seconda;
- per la seconda sezione 2 Presidenti di Delegazione SIS più votati della lista arrivata prima e 1 Presidente di Delegazione SIS della lista arrivata seconda.

Qualora durante il triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri Nazionali eletti, questi verranno sostituiti nel corso della prima Assemblea Generale dei Soci. Anche in questo caso ogni candidatura dovrà essere proposta da non meno di 100 soci SIS in regola con il pagamento della quota sociale. La presentazione della candidatura e della relativa documentazione seguirà le previsioni dell'art. 14. Il candidato dovrà inoltre dichiarare a quale programma intenderà aderire.

Se il consigliere nazionale dimissionario faceva parte della prima sezione di cui all'art. 14 saranno chiamati ad eleggere il suo sostituto i soci SIS in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Nel caso in cui il Consigliere dimissionario faceva parte della seconda sezione, saranno chiamati ad eleggere il suo sostituto i Presidenti di Delegazione territoriale, in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso e la cui Delegazione soddisfi tutti i parametri indicati all'art. 3.

Le dimissioni del Presidente delle Sezioni di razza dalla carica di Consigliere Nazionale varranno automaticamente anche come dimissioni, da Presidente, all'interno della Sezione di appartenenza. Viceversa nel caso di dimissioni da Presidente di Sezione, queste varranno automaticamente quali dimissioni da Consigliere Nazionale. Il nuovo Presidente della Sezione di razza subentrerà quale Consigliere Nazionale. I membri, che assumeranno la carica in sostituzione di altro Consigliere Nazionale, resteranno in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero a mancare più della metà dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale e dei nuovi Consigli Direttivi sezionali. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente riunito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri effettivi esclusi i dimissionari o i membri, che, per



qualsiasi altra ragione, avessero cessato dalla carica. Le deliberazioni di Consiglio sono approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di attuare, anche attraverso le Delegazioni SIS e le Sezioni di razza, gli scopi statuari in armonia con le delibere dell'Assemblea Generale dei Soci; fra l'altro, è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari, predispone, entro il 30 Settembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'annata successiva; decide sulle domande di ammissione dei nuovi Soci; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli uffici, qualora questi siano stati costituiti, e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di 2 Vice Presidenti della Società, sino a 2 Segretari ed eventualmente di 1 Cassiere.

Il Presidente e i Vice Presidenti devono essere eletti fra i Consiglieri Nazionali; il Segretario e il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché riceveranno una remunerazione per il loro lavoro.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente, almeno 7 giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o, qualora anche costoro mancassero, dal Consigliere Nazionale più anziano di età. Se la riunione ha carattere di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato tramite telefax o e-mail. Le sue riunioni sono valide quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri Nazionali. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. I componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, che non interverranno senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

COMITATO ESECUTIVO

ART. 18

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da 2 componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, da questo designati.

Il Comitato Esecutivo affianca l'opera del Consiglio Direttivo Nazionale e del Presidente; assicura il normale ed efficace funzionamento dell'Associazione; prende le decisioni di carattere urgente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima successiva riunione.

PRESIDENTE

ART. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale dei Soci; provvede a quanto si addice all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo, nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti. In caso di sue dimissioni, spetta al Consiglio Direttivo Nazionale di disporre la nomina del nuovo Presidente, nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale un Presidente Onorario anche non Consigliere, purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alla riunione di Consiglio Direttivo Nazionale, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 20

Il patrimonio della SIS è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene, che sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della SIS sono costituite:

- a) dalle quote associative versate dai Soci;
- b) dagli eventuali contributi da Enti o da persone;
- c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

ART. 21

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri Nazionali in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei Soci, con l'approvazione del bilancio, si sia assunta gli impegni relativi.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica 3 anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco Supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, alle quali debbono essere invitati.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

NORME DISCIPLINARI

ART. 23

Qualsiasi Socio è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo Nazionale della SIS, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione dello Statuto e tutti i regolamenti ENCI, nonché le norme di deontologia e correttezza sportiva. Il Socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri della SIS, nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI, nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri.

Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o, comunque, con il suo comportamento, venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società, è passibile di sanzioni disciplinari, che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo è formato da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, fra i Soci, che non ricoprono già la carica di Consigliere Nazionale, Consigliere di sezione o di Delegazione SIS. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni solari.

Uno dei membri effettivi sarà sempre competente in materie giuridiche.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di 3 membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei due membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal Supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio Direttivo Nazionale SIS, che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia, a sua volta, con lodo scritto e motivato, dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società. In caso di mancanze gravi, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

I provvedimenti disciplinari, che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della Società, sono i seguenti: censura, sospensione da 1 mese fino ad un massimo di 3 anni e, in casi di particolare gravità, proporre l'esclusione. La proposta di esclusione del Collegio dei Probiviri viene trasmessa al Consiglio Direttivo Nazionale della SIS, che avrà l'obbligo di sottoporre la proposta motivata all'Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.

Tutte le decisioni dei Probiviri dovranno essere adeguatamente motivate.

Le decisioni dei Probiviri della SIS sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di Seconda Istanza dell'ENCI, mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Le decisioni divenute definitive devono essere immediatamente poste in esecuzione dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La SIS ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di Prima e Seconda istanza dell'ENCI.

VARIE

ART. 24

Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

ART. 25



Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea Generale dei Soci se non dal Consiglio Direttivo Nazionale della Società oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest'ultimo caso, la richiesta deve essere formulata al Presidente e firmata dai proponenti.

Le relative deliberazioni devono essere approvate, a maggioranza dei presenti, da una Assemblea Straordinaria, che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

ART. 26

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dello Statuto Sociale ENCI e del Regolamento di Attuazione dell'ENCI, nonché alle leggi ed ai principi generali di diritto.

